



14158 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Irap-
Avvocato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -

R.G.N. 3251/2011

Cron. 14158

Rep. /

Ud. 05/07/2012

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3251-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

- **ricorrente** -

contro

2012

5279

COCCHI FEDERICO CCCFRC57C23A944R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI 10,
presso lo studio dell'avvocato ANGELO PIAZZA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7/05/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di BOLOGNA del 24.11.09,
depositata l'8/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/07/2012 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;

udito per il controricorrente l'Avvocato Silvia Maria
Cinquemani (per delega avv. Angelo Piazza).

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione
scritta.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto della controversia: Irap- avvocato

Reg. Gen. 3251/2011

RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE

INTIMATO: Avv. Federico Cocchi

E' stata depositata la seguente relazione:

1. L' Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell' Emilia-Romagna 7/05 /10 dell' 8 gennaio 2010 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la spettanza all' Avv. Federico Cocchi del rimborso IRAP relativamente agli anni 1999- 2004.

2. Il contribuente si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

Il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata sussistenza di un'autonoma organizzazione nello studio del contribuente (di 35 mq e dotato di computer e beni strumentali per 25.000 euro).

Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1.500 (comprensivi di spese ed onorari) cui dovranno essere aggiunti gli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 luglio 2012

Il Presidente Relatore
Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 06 AGO. 2012



Il Funzionario Giudiziario

